

AGEVOLAZIONI

Moratoria ABI: addendum all'Accordo per il credito 2019

di Giuseppe Rodighiero



DIGITAL Seminario di specializzazione
LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI BANCARI
Scopri di più >

In ragione delle tensioni di liquidità che le imprese italiane stanno subendo (in particolar modo le PMI) come conseguenza dei dovuti provvedimenti di contenimento per l'emergenza Covid-19, la misura **“Imprese in ripresa 2.0”**, che consente alle PMI di beneficiare, a determinate condizioni, della **sospensione** e dell'**allungamento** dei propri affidamenti bancari concessi fino al 15 novembre 2018, è stata estesa dal 7 marzo 2020 a quelli concessi fino al **31 gennaio 2020**.

Infatti, l'estensione della misura di sostegno finanziario afferente alla **moratoria dei finanziamenti** in essere al 31 gennaio 2018 è stata prevista dall'[**addendum all'Accordo per il credito 2019**](#), il quale originariamente rendeva operativa la misura “Imprese in ripresa 2.0” **dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020** per i finanziamenti in essere al 15 novembre 2018.

Nello specifico, l'[**Accordo per il credito 2019**](#), sottoscritto in tale data dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) e da altre associazioni datoriali, prevedeva a propria volta la possibilità per le PMI di chiedere alle banche aderenti all'accordo in parola la **sospensione** e l'**allungamento** dei finanziamenti non più soltanto per quelli contratti fino al 30 giugno 2015 (come previsto dall'**Accordo per il credito 2015**), bensì anche per quelli concessi **fino al 15 novembre 2018**.

La validità dell'iniziativa, quindi, ha subito negli anni successive estensioni PMI possono vedersi accogliere dalla banca la **richiesta di sospendere il pagamento in linea capitale delle rate**, nonché di **allungare la scadenza** dei finanziamenti concessi fino al 31 gennaio 2020, dopo aver **autocertificato di aver subito in via temporanea carenze di liquidità** come diretta conseguenza della **diffusione dell'epidemia da Covid-19**.

A tal proposito, la banca affidante, nell'effettuare l'istruttoria della pratica, deve attenersi “*al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione*”

Ma in cosa consistono gli interventi in commento?

Trattasi della **sospensione per 12 mesi** del pagamento in linea capitale (continuando quindi a pagare periodicamente la sorte interessi) dei **mutui ipotecari, chirografari**, perfezionati anche tramite il rilascio di cambiali agrarie, e dei canoni di **leasing immobiliare o mobiliare**.

Per dette operazioni, il **periodo massimo di sospensione è pari a 12 mesi**, al quale consegue un analogo periodo di allungamento del piano di ammortamento del mutuo e di postergazione dell'esercizio dell'opzione di riscatto del bene in *leasing*, in maniera tale da **mantenere la medesima rata originaria** quando riprenderà, dopo il periodo di moratoria, il **regolare ammortamento**.

All'accoglimento della richiesta può seguire **l'aumento degli interessi da parte della banca** (che però non può superare i 60 punti base), in ragione di maggiori oneri che la stessa deve sostenere con detta operazione, come pure del **maggiore rischio di credito assunto**.

Ma l'eventuale aumento del rischio di credito per l'ente affidante potrebbe essere mitigato dalla **richiesta di garanzie aggiuntive**, le quali si affiancherebbero a quelle già in essere che, dal canto loro, si estenderebbero per il **periodo di ammortamento aggiuntivo**.

Altresì, per far fronte alla carenza di liquidità conseguente alla situazione epidemiologica in corso, possono essere concesse dalle banche operazioni di **allungamento dei mutui, di finanziamenti a breve termine**, come pure di **prestiti agrari di conduzione ex articolo 43 D.Lgs. 385/1993**.

L'allungamento è consentito **per un periodo massimo pari alla durata residua dell'ammortamento**, mentre per il credito a breve termine, anche (...) *in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca*, e per il **credito agrario** di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari, rispettivamente, a **270 giorni** e a **120 giorni**.

Circa la **misura degli interessi applicati all'affidamento oggetto di allungamento**, invece, come nel caso della sospensione, anche a seguito della richiesta di allungamento essa può essere aumentata dalla banca. In tal caso **non vi è un limite massimo di aumento**, come invece è previsto in caso di **sospensione**.

Ma, come in occasione della richiesta di quest'ultima, anche a seguito della delibera di sospensione l'ente affidante potrebbe chiedere **garanzie aggiuntive**, le quali si affiancherebbero a quelle già in essere che, anche in questo caso, si **estenderebbero per il periodo aggiuntivo**.

Chi può richiedere dette misure di concessione?

I richiedenti sono le **PMI**, *rectius* quelle imprese che ai sensi della **Raccomandazione della**

Commissione europea 2003/361/CE non superano il limite di 250 occupati ed un fatturato annuo, o in alternativa un totale attivo di bilancio annuo, non superiore rispettivamente a 50 milioni e 43 milioni di euro.

Occorre precisare che, per il combinato disposto degli **articoli 3 e 6 della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE**, detti parametri dimensionali devono tenere conto anzitutto dei dati delle imprese associate situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa interessata (ovvero quelle rispetto alle quali un'impresa a monte detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, **almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto dell'impresa a valle**), in proporzione alla **percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti** (se più elevata).

Altresì, nel calcolo del numero di **dipendenti**, del **fatturato** e del **totale attivo** occorre fare riferimento anche ai dati delle imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione (cioè quelle fra le quali esiste una relazione in cui una impresa detiene il **controllo di diritto, di fatto o contrattuale dell'altra**) nella **misura del 100%**.

Dette imprese, peraltro, alla data di presentazione della richiesta di moratoria **non devono essere classificate dalla banca affidante tra quelle deteriorate** (esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate, inadempienze probabili oppure sofferenze) e **non devono avere beneficiato di analoga misura di sostegno finanziario** nei 24 mesi antecedenti alla stessa.

Infine, si evidenzia che come **l'Accordo per il credito 2019**, anche a seguito della firma dell'**addendum** il richiedente **non può attendere l'approvazione della richiesta, il suo respingimento o l'integrazione** della documentazione, **oltre i 30 giorni dalla presentazione della domanda**.